

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI MILETO

Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
E L'INSTALLAZIONE
DI APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. ...16... del ...14/04/2017..

**TITOLO I
SALE GIOCHI**

Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai criteri generali stabiliti dall'Amministrazione comunale, le procedure amministrative relative alle attivazioni, variazioni, cessazioni ed all'esercizio delle sale giochi. Dette procedure amministrative rispondono ai seguenti principi:
 - a) rispetto dei principi di cui all'articolo 41 della Costituzione;
 - b) semplificazione del procedimento in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale;
 - c) esigenze e tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della viabilità, della salute e della quiete della comunità;
 - d) tutela dei minori;
 - e) tutela degli utilizzatori;
 - f) vigilanza delle attività.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **sala giochi**: luogo pubblico od aperto al pubblico o circolo privato, allestito per lo svolgimento di giochi leciti in cui vengono collocati apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità;
 - b) **T.U.L.P.S.**: R.D. 18 giugno 1931, n. 773, approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 26 giugno 1931;
 - c) **D.P.R. n. 447/1998**: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59;

- d) **giochi leciti:** sono considerati Giochi leciti:
- 1) i giochi quali carte, bocce, giochi da tavolo e simili;
 - 2) i giochi manuali, di abilità e con apparecchi e congegni da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici quali biliardo, flipper e simili;
 - 3) quelli, di cui al comma 6, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - 4) quelli, di cui al comma 6, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - 5) gli apparecchi e congegni elettromeccanici, di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
 - 6) quelli, di cui al comma 7, lettera c), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
 - 7) quelli meccanici ed elettromeccanici, di cui al comma 7, lettera c-bis), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - 8) quelli meccanici ed elettromeccanici, di cui al comma 7, lettera c-ter), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
- e) **area separata:** area, così come indicata nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione, specificamente dedicata alla installazione degli apparecchi di cui al comma 6, dell'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di minori di anni 18, delimitata, segnalata e controllata;
- f) **esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:**
- 1) articolo 86: alberghi, compresi quelli diurni - locande - pensioni - trattorie - osterie - caffè - altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche - sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni - locali di stallaggio e simili - enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, in cui si effettui lo spaccio al minuto od il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci;
 - 2) articolo 88: esercizio delle scommesse;
- g) **giochi a distanza:** giochi disponibili per via telematica quali scommesse sportive a quota fissa ed ippiche, le lotterie istantanee, concorsi a pronostico, scommesse a totalizzatore, superenalotto, *win for life*, bingo, giochi di abilità, giochi di carte tra giocatori non organizzati in torneo;
- h) **S.U.A.P.:** Sportello Unico per le Attività Produttive, è un unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, il quale fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

Articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma de:
 - a) l'articolo 19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616
 - b) gli articoli 86, 88 e 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio decreto del 18.6.1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni
 - c) il relativo regolamento di attuazione,il presente regolamento disciplina il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale giochi leciti; disciplina altresì il procedimento per l'installazione e le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, da installare negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S..
2. L'attività di sala giochi non è consentita negli stessi locali in cui viene esercitata una somministrazione di alimenti e bevande, tranne che nei sottoelencati casi in cui le attività di sala giochi e di somministrazione di alimenti e bevande siano:
 - a) esercitate in locali separati, anche se comunicanti, ma provvisti di accessi distinti;
 - b) esercitate nello stesso locale ma il numero massimo dei giochi installabili sia quello previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell'economia del 27 ottobre 2003.
3. Ai circoli privati ed alle associazioni culturali costituite a norma di legge, abilitati all'esercizio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della repubblica n. 235/2001, è permesso attivare una sala giochi al servizio dei propri soci/associati, secondo le modalità procedurali più avanti descritte.

Articolo 4 - SALA GIOCHI: APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, VARIAZIONI DI SUPERFICIE

1. L'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, di una sala giochi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e dell'articolo 20 della L. n. 241/1990; l'autorizzazione rilasciata si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
2. L'efficacia dell'autorizzazione è sottoposta:
 - a) alla validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agli apparecchi installati;
 - b) al pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) al possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. È fatto obbligo al titolare o gestore di una sala giochi di esporre nel locale e di mostrare agli organi di controllo, l'autorizzazione comunale, la segnalazione certificata di inizio attività riguardante l'installazione degli apparecchi, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi.
4. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, le variazioni dello stato dei locali, sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione da richiedersi tramite istanza da trasmettere al S.U.A.P. del Comune, utilizzando l'apposita modulistica predisposta e reperibile dal sito Calabria SUAP.
5. L'installazione e la variazione riguardante apparecchi da intrattenimento in esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S. sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990.
6. L'istanza di autorizzazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) data e luogo di nascita del richiedente, residenza e C.A.P., codice fiscale o partita I.V.A. (se già iscritto), recapito telefonico, domicilio digitale (conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012), indirizzo di posta elettronica (conforme a quanto previsto dagli artt. 21, L. 413/1991 e 5, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012);
 - b) denominazione, ragione sociale e sede della ditta/società, iscrizione al Registro Imprese della ditta, n. R.I. e n. REA;
 - c) in caso di società, data e luogo di nascita del rappresentante legale, residenza e C.A.P., codice fiscale, recapito telefonico, domicilio digitale (conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012), indirizzo di posta elettronica (conforme a quanto previsto dagli artt. 21, L. 413/1991 e 5 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012);
 - d) dati dell'impresa;
 - e) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e di limitazione per le sale giochi di cui al presente regolamento;

- f) superficie dei locali e superficie destinata ai giochi;
 - g) numero dei giochi installati in relazione ai limiti ed ai requisiti di conformità dalla normativa vigente;
 - h) possesso, per ciascun apparecchio, dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
 - i) con riferimento al titolare ed agli eventuali soci, possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 9 settembre 2011; nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).
7. All'istanza debbono essere allegati:
- a) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
 - b) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - c) gli estremi, o copia, del certificato di conformità edilizia e agibilità con destinazione d'uso specifica;
 - d) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100, sottoscritta da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - e) planimetria in scala 1:100 relativa all'impatto che reca l'esercizio dell'attività sulla viabilità pubblica e sui parcheggi stradali;
 - f) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della L. n. 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
 - g) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS;
 - h) documentazione idonea relativa alla prevenzione incendi, prevista dalla normativa vigente;
 - i) documento previsionale di impatto acustico riguardante gli apparecchi o congegni automatici rilasciato da tecnico abilitato;
 - j) regolamento dei giochi recante l'indicazione delle modalità di funzionamento degli apparecchi e dei relativi sistemi di sicurezza ed alimentazione;
 - k) fotografia dei giochi;
 - l) copie dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato per gli apparecchi installati.
8. L'autorizzazione per sala giochi potrà essere rilasciata qualora:
- a) la superficie del locale non sia inferiore a mq. 40, esclusa la superficie destinata ai servizi, magazzini ed uffici;
 - b) siano installati non meno di n. 4 apparecchi di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
 - c) il numero di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non superi il doppio del numero di apparecchi di altra tipologia
 - d) gli apparecchi o congegni previsti dal comma 6, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., sono collocati in spazi ad essi dedicati ed ai quali sia vietato l'accesso e la permanenza dei minori di anni 18 anni;
 - e) il locale sia conforme ai requisiti previsti in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica e di polizia urbana nonché dalla normativa sulle barriere architettoniche, sulla sicurezza, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e sulla prevenzione incendi;
 - f) il locale sia dotato di idonei servizi igienici, separati per uomini e donne, muniti di antibagno;
 - g) il locale sia dotato di idonei servizi igienici destinati a persone diversamente abili;
 - h) siano rispettati i limiti previsti in materia di inquinamento acustico;
 - i) il locale non abbia comunicazione con altre attività commerciali od altri circoli.

Articolo 5 - REQUISITI OGGETTIVI

1. I locali destinati all'attività di intrattenimento debbono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere ubicati al piano terra;
 - b) essere direttamente prospicienti la strada;
 - c) avere una superficie non inferiore a mq. 20 escluse le zone dei servizi;
 - d) avere destinazione d'uso compatibile con le sale giochi;
 - e) essere conformi alle vigenti normative in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - f) essere dotati di servizi igienici, distinti per maschi e femmine, e di antibagno;
 - g) previsti dai vigenti regolamenti comunali e dalle altre norme in materia edilizio-urbanistica;
 - h) relativi all'impianto elettrico ed a macchinari ed attrezzature;
 - i) riguardanti l'osservanza delle norme in materia di prevenzione incendi;
 - j) di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992 nonché dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;

- k) nel rispetto di quanto previsto in sede di pianificazione nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 del decreto L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012;
- l) disponibilità di parcheggi per mq. 100 di superficie, in linea con quanto previsto dal P.S.C.

Articolo 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Coloro che intendono gestire una o più sale giochi, nonché i titolari, i legali rappresentanti ed amministratori nelle società, debbono essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e dagli articoli 4 e 5 del decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 9 settembre 2011; nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 (antimafia).

Articolo 7 - SUBINGRESSI, MODIFICHE E CESSAZIONI DELL'ATTIVITÀ

1. Il subingresso, le modifiche, il numero e la tipologia dei giochi installati, la titolarità o la rappresentanza, sono sottoposte alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 59/2010, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Il subentrante può continuare l'attività solo dopo avere trasmesso la S.C.I.A. al Comune. Qualora la S.C.I.A. non venga presentata entro sei mesi dalla data del trasferimento dell'azienda, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. In caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa S.C.I.A. per il subingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.
2. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta alla presentazione di una S.C.I.A.
3. Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati:
 - a) copia dell'atto registrato di subingresso;
 - b) documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - c) copia o estremi domanda di voltura del C.P.I. (nei locali con capienza superiore alle 100 persone).

Articolo 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.
2. È obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
3. L'orario di apertura delle sale giochi è soggetto ad apposita ordinanza del Sindaco.
4. Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.
5. Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso.
6. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalle altre norme vigenti.
7. Il titolare può condurre l'esercizio mediante un rappresentante, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare. È obbligatoria la presenza del gestore o suo rappresentante che controlli l'osservanza delle vigenti normative e quanto stabilito dal presente Regolamento.
8. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate.

Articolo 9 - ACCESSO AI LOCALI, MINORI, USO DEGLI APPARECCHI

1. A norma del comma 8, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., ai minori di anni 18 è vietato l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Articolo 10 - INDICAZIONI E STRUMENTI PER IL PUBBLICO

1. A norma dell'articolo 18 del R.D. n. 635/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le insegne, le tabelle, le indicazioni sulle vetrine esterne od interne, debbono essere scritte in lingua italiana. L'utilizzo di lingue straniere è consentito purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.
2. All'ingresso delle sale giochi deve essere esposto un cartello in maniera chiaramente visibile al pubblico in cui sia indicato:
 - a) Circolo Privato è vietato l'accesso ai non iscritti;
3. Su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S., deve essere indicato, in lingua italiana:
 - a) nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio;
 - b) costo della partita;
 - c) regole del gioco;
 - d) descrizione delle combinazioni vincenti.
4. All'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. deve essere indicato in maniera chiara e visibile al pubblico il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui al comma 8 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.
5. All'interno dei locali della sala giochi, in maniera chiaramente visibile al pubblico, deve essere esposta:
 - a) a norma dell'articolo 180 del R.D. n. 635/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dal Comune a norma dell'articolo 20 della L. n. 241/90;
 - b) a norma dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal questore vidimata dall'organo comunale competente.
6. Il gestore, all'ingresso dei locali adibiti a sala giochi, deve esporre materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e/o a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. All'interno della sala giochi il gestore deve altresì mettere a disposizione esponendolo dei test di verifica predisposti dall'Azienda sanitaria locale, atti all'autovalutazione rapida del rischio di dipendenza nonché depliant informativi

Articolo 11 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

1. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio od all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi, nelle quali è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori.
2. Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
3. Gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
5. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

6. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

Articolo 12 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS, sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.

Le altre violazioni al presente regolamento, ove non previste sanzioni da norme specifiche in materia, sono sanzionate con il pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 6.000,00, applicata ai sensi della Legge n° 689/1981, oltre alla revoca/sospensione della SCIA.

Articolo 13 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. L'attività di sala giochi viene inibita:
 - a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S., a seguito della revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 86;
 - b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
 - c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. n. 241/1990;
 - d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di intrattenimento.
2. L'attività di sala giochi è sospesa:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
 - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.
3. L'attività di sala giochi è revocata qualora:
 - a) il titolare dell'autorizzazione perda i requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non abbia attivato l'esercizio entro 3 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga nei casi di documentata esigenza;
 - c) il titolare dell'autorizzazione sospenda, senza darne comunicazione al Comune, l'attività per un periodo superiore a 8 giorni, a norma dell'articolo 99 del T.U.L.P.S., oppure non sia riattivato dopo un periodo di chiusura, debitamente comunicato, e non superiore a tre mesi, salvo proroga nei casi di documentata esigenza;
 - d) il locale non abbia più i requisiti di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del R.D. n. 635/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;
 - e) il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo o reiteri le violazioni previste al comma 9 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
 - f) non siano rispettati gli orari od altre limitazioni imposte dall'Autorità, decise per ragioni di pubblico interesse.
4. Alla luce di quanto previsto prevede dal comma 10, dell'articolo 110 del TULPS, qualora il titolare di un'attività di esercizio pubblico o di pubblico esercizio, commetta violazioni riconducibili al comma 9, dell'articolo 110 del TULPS, l'autorizzazione di esercizio pubblico o di pubblico esercizio è sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni. Nei casi di recidiva o di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della L. n. 689/91, l'autorizzazione è revocata dall'organo comunale competente.

Articolo 14 - ORARI

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, ai sensi del comma 7 dell'articolo 50, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le sale giochi dovranno osservare i seguenti orari: apertura dalle ore 8,00 e chiusura non oltre le ore 24,00

3. Con ordinanza del Sindaco i limiti orari, di cui al precedente comma, potranno essere ridotti qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse, sicurezza, salute e/o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti o affollamenti pericolosi, nonché disturbo della quiete pubblica.

TITOLO II APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Articolo 15 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI DI CUI AGLI ARTT. 86, COMMI 1 E 2 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi pubblici legittimati a condurre le attività previste dagli articoli 86 commi 1 e 2 ed 88 del T.U.L.P.S., così come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera f), punti i) ed ii), è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 lett. a) e c), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., a condizione che siano rispettati i limiti numerici di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 e del 18 gennaio 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.
2. I congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 lett. a) e c), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., possono essere installati all'interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a seguito della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990.
3. La S.C.I.A. relativa all'installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno dei pubblici esercizi e negli esercizi di cui al comma 1, avente valore ai sensi dell'articolo 86 T.U.L.P.S., deve essere inoltrata utilizzando la modulistica disponibile nel sito internet del Comune.
4. Nella S.C.I.A. devono essere indicati e/o allegati:
 - a) data e luogo di nascita del richiedente, residenza e C.A.P., codice fiscale o partita I.V.A. (*se già iscritto*), recapito telefonico, domicilio digitale (*conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012*), indirizzo di posta elettronica (*conforme a quanto previsto dagli artt. 21, L. n. 413/1991 e 5, D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012*) ;
 - b) denominazione, ragione sociale e sede della ditta/società, iscrizione al Registro Imprese della ditta, n. R.I. e n. REA;
 - c) in caso di società, data e luogo di nascita del rappresentante legale, residenza e C.A.P., codice fiscale, recapito telefonico, domicilio digitale (*conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012*), indirizzo di posta elettronica (*conforme a quanto previsto dagli artt. 21, L. n. 413/1991 e 5 D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012*)
 - d) dati dell'impresa e tipologia dell'attività svolta e relativi estremi del titolo;
 - e) il possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. nonché la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).
 - f) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e di limitazione per le sale giochi di cui al presente regolamento;
 - g) planimetrie dei locali indicanti la superficie e la collocazione degli apparecchi;
 - h) superficie dei locali e superficie destinata ai giochi;
 - i) numero dei giochi installati in relazione ai limiti ed ai requisiti di conformità dalla normativa vigente;
 - j) copia, per ciascun apparecchio, dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
 - k) con riferimento al titolare ed agli eventuali soci, possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.;
 - l) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

Articolo 16 - INIBIZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA S.C.I.A.

1. Le S.C.I.A., di cui al presente Titolo, saranno inibite, dall'amministrazione comunale, negli effetti dalle stesse prodotte, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990, qualora:
 - a) è revocato o dichiarato decaduto il titolo all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S.;

- b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione di cui agli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S.;
- c) il gestore perda i requisiti soggettivi previsti;
- d) non sono rispettati gli orari o le altre limitazioni imposte dall'Autorità;

TITOLO III

Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.

Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione da parte del Comune.
2. È abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.